SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hiruflog» *(10A11338)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoviraxlabiale» *(10A11339)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina Winthrop» *(10A11340)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atenololo Clortalidone Aurobindo» *(10A11341)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sinvacor» *(10A11342)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Liponorm» *(10A11343)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clarover» *(10A11344)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zocor» *(10A11345)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fulcrosupra» *(10A11346)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lercanidipina Teva» *(10A11347)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiartan» *(10A11348)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amlodipina Hexal AG» *(10A11349)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Liperial» *(10A11350)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiafort» *(10A11351)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Desketo» *(10A11352)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Beriplast P» *(10A11353)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Relenza» *(10A11354)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Requip» *(10A11355)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril Doc» *(10A11356)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2010.

Revoca dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 ottobre 2010;

VIsta l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota del 21 giugno 2010 del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Presidente della regione Marche del 2 luglio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A11305

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei gravi eventi alluvionali verificatisi in Pakistan a partire dal 21 luglio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si applica anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri;

Considerato che gravi eventi alluvionali hanno colpito lo Stato del Pakistan a partire dal 21 luglio 2010 determinando la perdita di molte vite umane, numerosi feriti nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese;

Considerato che l'evento calamitoso in rassegna ha provocato una grave situazione umanitaria accompagnata dal progressivo aumento delle patologie caratteristiche delle aree alluvionate e del rischio della diffusione di epidemie;

Tenuto conto della comunicazione del Monitoring and Information Centre for Civil Protection – MIC della Commissione europea concernente la richiesta di assistenza inviata dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, di interventi in deroga all'ordinamento giuridico sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;

Vista la nota del 2 settembre 2010 del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 è dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi fenomeni alluvionali verificatisi in Pakistan a partire dal 21 luglio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A11306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Apricale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Apricale (Imperia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Apricale (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Piano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Apricale (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più o meno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 agosto 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 30054/10 - Area II del 18 agosto 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ento non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Apricale (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Piano.

Roma, 31 agosto 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A11445
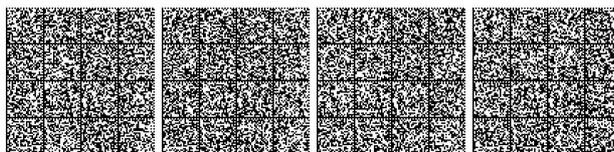
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica del PDG 12 marzo 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Conciliazione.Net S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 12 marzo 2010 d'iscrizione al n. 74 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Conciliazione . NET S.r.l.», con sede legale in Roma, p.za Capranica n. 95, P. IVA 10802541002;

Vista la nota in data 28 maggio 2010 prot m dg DAG 31 maggio 2010, n.76786.E con la quale il dott. Aquilini Riccardo, nato a Terni il 28 aprile 1971, in qualità di legale rappresentante della società «Conciliazione . NET S.r.l.» ha chiesto l'inserimento di un ulteriore conciliatore (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio ;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004 per il conciliatore: avv. Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979;

Dispone

la modifica del PDG 12 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Conciliazione . NET S.r.l.», con sede legale in Roma, p.za Capranica n. 95, P.IVA 10802541002, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lett. *a)* i e *b)* i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979.

Resta ferma l'iscrizione al n. 74 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11238

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica del PDG 30 marzo 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR» (Concilium Alternative Dispute Resolution - Concilium Risoluzione Alternativa di Controversie), in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 30 marzo 2010 d'iscrizione al n. 77 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR» (Concilium Alternative Dispute Resolution - Concilium Risoluzione Alternativa di Controversie), con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, P. IVA n. 05870370821;

Vista l'istanza 18 maggio 2010 prot. m. dg. DAG 25 maggio 2010 n. 74485.E con la quale l'avv. Pagano Cristiano, nato a Palermo il 28 marzo 1972, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR» (Concilium Alternative Dispute Resolution - Concilium Risoluzione Alternativa di Controversie) ha comunicato il cambio della sede legale da Palermo, via Ruggero Settimo n. 78 a Palermo, via Gen. Magliocco n. 27 ed ha chiesto l'inserimento di una unità nell'elenco delle persone assegnate a compiti di segreteria dal 12 aprile 2010: Tusa Emmanuela, nata a Palermo il 4 febbraio 1986 e la cancellazione di una unità dall'elenco delle persone assegnate a compiti di segreteria dal 30 aprile 2010: Sanseverino Laura, nata a Palermo il 31 marzo 1983;

Verificata la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 222/2004;

Dispone

la modifica del PDG. 30 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR» (Concilium Alternative Dispute Resolution – Concilium Risoluzione Alternativa di Controversie), con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, P.IVA 05870370821, limitatamente alla sede legale e persone assegnate a compiti di segreteria.

Dal 12 aprile 2010 l'elenco delle persone assegnate a compiti di segreteria deve intendersi aumentato di una unità: Tusa Emmanuela, nata a Palermo il 4 febbraio 1986.

Dal 30 aprile 2010 l'elenco delle persone assegnate a compiti di segreteria deve intendersi ridotto di una unità: Sanseverino Laura, nata a Palermo il 31 marzo 1983.

Dal 18 maggio 2010 (data della comunicazione) la sede legale deve intendersi in Palermo, via Gen. Magliocco n. 27.

Resta ferma l'iscrizione al n. 77 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2010.

Nuovo regolamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura, denominato For.Agri.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 14 dicembre 2006 tra le organizzazioni datoriali (Confagricoltura, Coldiretti, *CIA)* e quelle sindacali (CGIL, CISL, UIL, Confederdia) per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura» (di seguito denominato «Fondo») a rogito del notaio Massimo Maria Panvini Rosati di Roma, repertorio n. 51902 – raccolta n. 16329 registrato a Roma il 17 dicembre 2006, e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale;

Visto il proprio decreto di riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione ad operare ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura» (FOR.AGRI), emanato il 28 febbraio 2007;

Vista la nota prot. P/337 del 26 maggio 2010 con la quale il direttore del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura – FOR.AGRI. – trasmetteva, per le verifiche di conformità, copia autenticata dal notaio Giovanna Petrella di Roma – rep. n. 16746 del 25 maggio 2010 – del Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 18 marzo 2010 contenente modifiche al Regolamento del Fondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo, così come modificato nel Regolamento, alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il nuovo Regolamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura – FOR.AGRI, contenente le modifiche regolamentari deliberate dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 18 marzo 2010 per atto del notaio Giovanna Petrella di Roma - rep. n. 16746 del 25 maggio 2010.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

10A11371

DECRETO 9 luglio 2010.

Ripartizione, tra le regioni e le province autonome, delle risorse destinate al finanziamento di progetti di formazione rivolti ai lavoratori occupati, per l'annualità 2007-2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (già Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di una quota annua del Fondo per l'Occupazione;

Visto il parere favorevole espresso in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 23/cont/I/2010 del 4 maggio 2010 recante approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, e successive variazioni, del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 si dispone, per le annualità 2007 e 2008, la destinazione della somma di euro 30.987.414, in favore delle Regioni e Province Autonome per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico sul capitolo 7033 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le Regioni e Province Autonome, nel confronto con le Parti Sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalità di intervento:

a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dalla legge n. 2/2009;

b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, pari ad euro 30.987.414, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le Regioni e le Province Autonome, come da tabella di seguito riportata:
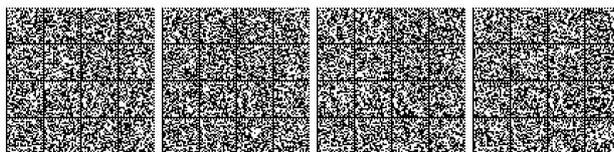
Regioni/Province Aut.	Euro
Piemonte	€ **2.491.521**
Valle d'Aosta	€ **72.094**
Lombardia	€ **5.893.301**
Bolzano	€ **302.164**
Trento	€ **314.113**
Veneto	€ **2.965.955**
Friuli-Venezia Giulia	€ **713.407**
Liguria	€ **820.532**
Emilia-Romagna	€ **2.556.694**
Toscana	€ **1.975.989**
Umbria	€ **493.820**
Marche	€ **870.257**
Lazio	€ **3.056.052**
Abruzzo	€ **671.244**
Molise	€ **144.778**
Campania	€ **2.154.362**
Puglia	€ **1.698.570**
Basilicata	€ **252.237**
Calabria	€ **761.736**
Sicilia	€ **2.001.188**
Sardegna	€ **777.399**
TOTALE	€ **30.987.414**

(Le risorse sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settore privato e pubblico (Dati Istat – Forze di Lavoro, Media 2008).)

2. Le Amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione, il principio delle pari opportunità.

Art. 3.

1. Le Regioni e Province Autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto.

2. Le Regioni e Province Autonome comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Il contribuito di cui all'art. 1 del presente decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE n. 800/08 e Regolamento CE n. 1998/06 «de minimis»).

4. Trascorsi 36 mesi (trentasei) dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca ed al successivo disimpegno delle risorse non impegnate dalle Regioni e Province Autonome con impegni giuridicamente vincolanti.

Art. 4.

1. Le Regioni e le Province Autonome inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo con le Regioni e le Province Autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A11503

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2010.

Modifica degli allegati II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2009/118/CE della commissione, del 9 settembre 2009, che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

Vista la direttiva n. 2010/1/UE della commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della commissione n. 2009/118/CE, e n. 2010/1/UE ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 214 anzidetto;

Acquisito il parere del comitato fitosanitario nazionale espresso nelle sedute del 2 dicembre 2009 e dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati come segue:

1) nell'allegato II, la parte B è così modificata:

a) al punto 2 della lettera *b)*, il testo della terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okov (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'ačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di RožCava), Vel'ké Ripňany (distretto di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

b) al punto 0.1 della lettera *c)*, alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

2) nell'allegato III, la parte B è così modificata:

a) al punto 1 il testo della seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'ačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Vel'ké Ripňany

(distretto di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

b) al punto 2 il testo della seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'ačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Vel'ké Ripňany (distretto di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

3) l'allegato IV è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) al punto 16.5 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, le parole «all'allegato III B 2 e 3 e» sono soppresse;

ii) al punto 46 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, il numero «45» è soppresso;

b) la parte B è così modificata:

i) ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla seconda colonna, requisiti particolari, le parole «all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7» sono sostituite dalle parole «all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7»;

ii) ai punti 6.3 e 14.9, alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

iii) al punto 14.9, alla terza colonna, zone protette, la parola «DK» è soppressa;

iv) il punto 21 è così modificato:

aa) nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto *c)* è sostituito dal seguente:

«*c)* che i vegetali sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure»;

bb) nella terza colonna, zone protette, il testo è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'ačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Vel'ké Ripňany (distretto di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

v) il punto 21.3 è così modificato:

aa) nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto *b)* è sostituito dal seguente:

«*b)* sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure»;

bb) nella terza colonna, zone protette, il testo è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'ačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňva), Vel'ké Ripňany (distretto di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

4) l'allegato V è così modificato:

a) al punto I.1.7. *b)* della parte A, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80»;

b) al punto I.6. *b)*, la quarta voce:

«4401 30 10 Segatura»,

è sostituita dalla voce

ex 4401 30 40 «Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili»;

c) al punto I.6. *b)* della parte B, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 89.

10A11535

DECRETO 8 settembre 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010, con il quale al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 23 agosto 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 4 maggio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 maggio 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido L-malico	OIV-MA-AS313-11 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04A R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore, estratto secco netto	OIV-MA-AS2-03B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2006 (Circ. MIPAAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Litio (> 0,01 mg/l)	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009 OIV-MA-AS312-01A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met. III par. 3.3
Sodio	OIV-MA-AS322-03A R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sostanze riduttrici	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico Volumico	OIV-MA-F-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 25/05/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-F-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2006
Zuccheri (glucosio e fruttosio)	OIV-MA-AS311-02 R2006
Zuccheri riduttori	MIP 36 2007 Rev. 0
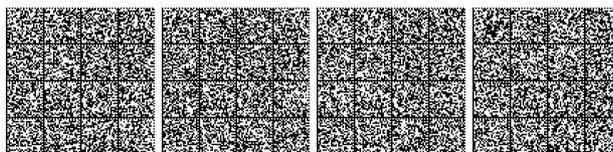
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A11198

DECRETO 8 settembre 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «CE.FI.T. S.r.l.», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2007, con il quale al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (Siracusa), via Contrada Porretta - Avola Antica è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 16 agosto 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 giugno 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (Siracusa), via Contrada Porretta - Avola Antica è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1249/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli	MA050 Ed 2 Rev.1 2007

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A11199

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2008 con il quale al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in Isola d'Asti (Asti), S.P. Valtiglione n. 73 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 giugno 2010 e perfezionata in data 26 agosto 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in Isola d'Asti (Asti), S.P. Valtiglione n. 73, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi fissi: Acido Tartarico, Acido Malico, Acido Lattico, Acido Citrico	MP02 rev. 11 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT par. 5.2. 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR par. 3. 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR par. 2. 2009
Anidride carbonica	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU par. 2.3. 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto ridotto (da calcolo), estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED par. 3.2. 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4.B. 2009
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN p.to 2. 2009
Ocratossina A	MP01 rev. 9 2010
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	MP24 rev. 2 2010
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4.B. 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4.B. 2009 + OIV MA-F-AS-311-01-SUCRED par. 3.2. 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED par. 3.2. 2009

10A11200

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Caprimilk - piccola società cooperativa a r.l.», in Arborea e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 506/09 del 9 novembre 2009 del Tribunale di Oristano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Caprimilk - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Arborea (Oristano) (codice fiscale n. 01048960957) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il dr. Paolo Meloni nato a Cagliari il 21 gennaio 1959, con studio in Tortolì (Nuoro), Via Tirso, n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11255

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santa Croce - società cooperativa agricola a r.l.», in Barletta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 20 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Santa Croce - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Barletta (BA) (codice fiscale n. 05309500725) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (Lecce) il 3 dicembre 1978, ivi domiciliato, in Via Don Minzioni, n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11256

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Eco Ambiente soc. coop.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 30 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Eco Ambiente soc. coop.», con sede in Brindisi (codice fiscale n. 01697410742) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, domiciliato in Lecce in Via Matteotti, n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11257

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Max società cooperativa in liquidazione», in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante in data 30 novembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Max Società cooperativa in liquidazione», con sede in Ugento (Lecce) (codice fiscale n. 03371800750) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, domiciliato in Lecce in Via Matteotti, n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11258

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa edile Alessandro Manzoni» in liquidazione, in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria/straordinaria in data 17 settembre 2009 e dei successivi accertamenti in data 04/11/2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edile Alessandro Manzoni, in liquidazione, con sede in Taranto (codice fiscale 80003910736) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Nicola Basso, nato a Bari Palese (Bari) il 31 ottobre 1961, domiciliato in Bari, via Pasquale Fiore, 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11474
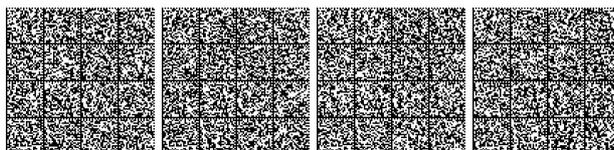
DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Oasi Consorzio società cooperativa sociale - in liquidazione», in Pontecorvo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Oasi Consorzio Società Cooperativa Sociale – in liquidazione», con sede in Pontecorvo (Frosinone) (codice fiscale 01586090605) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies del codice civile* e l' Avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata in Roma, Via C. Maes, n. 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11475

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.G.M. - Costruzioni Generali Molise - Società cooperativa», in Termoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 31 gennaio 2009 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa C.G.M. - Costruzioni Generali Molise - Società cooperativa, con sede in Termoli (Campobasso) (codice fiscale 01453700708) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. Andrea Cacciavillani, nato ad Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970 ivi domiciliato in Via Leopardi, n. 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11476
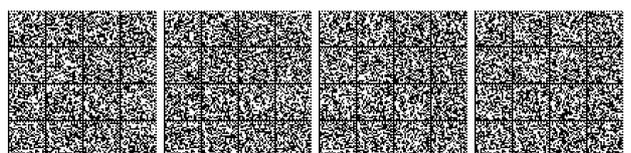
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 settembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Infanrix Hexa (difterite-haem.influenzae b-pertosse-polio-tetano-epatite *b)* - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 436/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INFANRIX HEXA (difterite-haem.influenzae b) *-pertosse-polio-tetano-epatite* b) *- autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 10 maggio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

EU/1/00/152/019 polvere e sospensione per sospensione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); sospensione: flaconcino (vetro) - sospensione 0,5 ml - 1+1 flaconcino

EU/1/00/152/020 polvere e sospensione per sospensione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); sospensione: flaconcino (vetro) - sospensione 0,5 ml - 50+50 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 27 e 28 luglio 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale INFANRIX HEXA (difterite-haem.influenzae b-pertosse-polio-tetano-epatite *b)* nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

polvere e sospensione per sospensione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); sospensione: flaconcino (vetro) - sospensione 0,5 ml - 1+1 flaconcino - A.I.C. n. 034960195/E (in base 10) 11BWU3 (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); sospensione: flaconcino (vetro) - sospensione 0,5 ml - 50+50 flaconcini - A.I.C. n. 034960207/E (in base 10) 11BWUH (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Infanrix hexa è indicato per la vaccinazione primaria e di richiamo (booster) dei bambini contro difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e malattia causata da Haemophilus influenzae tipo b.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale INFANRIX HEXA (difterite-haem.influenzae b-pertosse-polio-tetano-epatite *b)* è classificata come segue:

Confezioni:

polvere e sospensione per sospensione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); sospensione: flaconcino (vetro) - sospensione 0,5 ml - 1+1 flaconcino - A.I.C. n. 034960195/E (in base 10) 11BWU3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

polvere e sospensione per sospensione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); sospensione: flaconcino (vetro) - sospensione 0,5 ml - 50+50 flaconcini – A.I.C. n. 034960207/E (in base 10) 11BWUH (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INFANRIX HEXA (difterite-haem.influenzae b-pertosse-polio-tetano-epatite *b)* è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A11379

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2010.

Adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia. Modifica all'articolo 81 del Regolamento 10 marzo 2010, n. 33. Modifica all'allegato I al Provvedimento 29 dicembre 2009, n. 2768. (Provvedimento n. 2833).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'art. 66-*sexies*, comma 4;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009, recante adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;

Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

Vista la comunicazione 2009/C 63/03 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione degli importi stabiliti all'art. 40 paragrafo 2) della direttiva 2005/68/CE, che fissa l'importo della quota di garanzia in 3.200.000 euro;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Adeguamento dell'importo della quota di garanzia

1. L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in euro 3.000.000 è aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Art. 2.

Modifica all'art. 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. All'art. 81, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 le parole «stabilito dall'art. 46, comma 3, del decreto» sono sostituite dalle seguenti «stabilito dall'art. 66-*sexies*, comma 2 del decreto».

2. All'art. 81, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 le parole «stabilito dall'art. 46, comma 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti «stabilito dall'art. 66-*sexies*, comma 4 del decreto».

Art. 3.

Modifica all'allegato I al Provvedimento n. 2768 del 29 dicembre 2009

1. Il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I al Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 è sostituito dal prospetto di cui all'allegato I al presente provvedimento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente Provvedimento entrano in vigore a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 14 settembre 2010

Il Presidente: GIANNINI
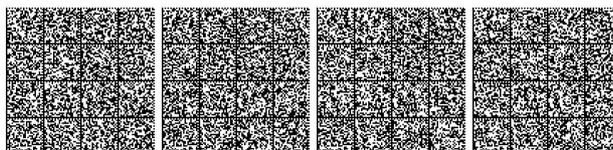
Allegato I

Società ....…

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(art. 28 comma 1 del Regolamento)

Esercizio ....…

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .... ☐

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .... ☐

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .... ☐

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .... ☐

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni .... ☐

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .... ☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita

(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato .... (uguale voce 1)		....
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare .... (uguale voce 3)		....
(3)	Altri attivi immateriali .... (uguale voci 6, 7, 8 e 9)		....
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti .... (uguale voce 17)		....
(5)	Azioni o quote proprie .... (uguale voce 91)		....
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente .... (uguale voce 101)		....
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione .... (uguale voce 102)		....
(8)	Riserve di rivalutazione .... (comprese nella voce 103)		....
(9)	Riserva legale .... (uguale voce 104)		....
(10)	Riserve statutarie .... (uguale voce 105)		....
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante .... (uguale voce 106)		....
(12)	Altre riserve : (1)		....
(13)	Perdite portate a nuovo .... (uguale voce 108 (*))		....
(14)	Perdita dell'esercizio .... (uguale voce 109 (*))		....
(15)	Utili portati a nuovo .... (uguale voce 108)		....
(16)	Utile dell'esercizio .... (uguale voce 109)		....
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)................................		....
(18)	Passività subordinate: (3) .... (comprese nella voce 111)		....
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)................................	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del Regolamento	....
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)................................		....
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)................................		....
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)................................		....
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)................................		....
(24)	Utile annuo stimato: (5)................................		....
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N		....
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del Regolamento	....
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti		....
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		....
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione		....
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi		....
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), del Regolamento	....
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		....
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)................................		....

AVVERTENZA GENERALE: tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto: specificandone di seguito il dettaglio:

....
....
....

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni specificando: ....
azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) ....
azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) ....

(3) Inserire le passività subordinate specificando:
prestiti a scadenza fissa ....
prestiti per i quali non è fissata scadenza ....
titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ....

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni ....

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio ....

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato................................

*** indicare l'importo in valore assoluto**

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.

(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	
	Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.	
(41)	Premi lordi contabilizzati	
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
IV - Assicurazioni malattia		
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
(57)	Premi lordi contabilizzati	
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)	
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)	
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
V - Le operazioni di capitalizzazione.		
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.		
	Con assunzione del rischio di investimento:	
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:	
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento).. (8)	
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione)… (9)	
	Con assunzione del rischio di mortalità:	
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.
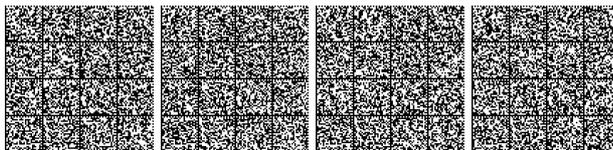
II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)		
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato	....
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(83) = (9)	riserva legale	....
(84)	riserve libere	....
	Riporto di utili:	
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)	....
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)	....
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni	
	di cui:	
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)……………….	
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza…………………………………	
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni……………………………………..	
(90*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate........	....
(90*ter*)	Altri elementi........	....
(91)	*Totale da (82) a (87), (90bis) e (90ter)*........	....
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento…………………	....
(93) = (3)	Altri attivi immateriali	....
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti	....
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo	....
(95*bis*)	Altre deduzioni........	....
(96)	*Totale da (92) a (95bis)*	....
(97)	**Totale elementi A) = (91) - (96)**	....
Elementi B)		
(98)	50% degli utili futuri	....
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
	(nei limiti di cui art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento)	....
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa………………………………………………………………………	....
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	....
(102)	**Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)**........	....
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)**	....

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90*bis*) = totale colonne *h* - *i* - *a* - *b* dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98)= 0,5 * [(24)* (25)] - [(31)-(32)-(33)] ; a condizione che (98) < = 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) < = [(19)+(20)+(21)+(22)+(23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)
(100)= [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] < = 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) =0 se (82) < (6)/2

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.			
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106)	(104) x (105)		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		
(110)	*Totale (107) + (108) + (109)*		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112)	(110) x (111)		
(113)	**Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)**		
B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)			
	b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 57.500.000 EURO = ... x 0,18 = ...		
(116)	quota eccedente i 57.500.000 EURO = ... x 0,16 = ...		
(117)	*Totale (115) + (116)*		
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	*Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)*		
	b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(122)	Onere dei sinistri		
(123)	Media annuale: 1/3 di (122)		
	da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 40.300.000 EURO = ... x 0,26 = ...		
(125)	quota eccedente i 40.300.000 EURO = ... x 0,23 = ...		
(126)	*Totale (124) + (125)*		
(127)	*Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)*		
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)		
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1		
(130)	**Margine di solvibilità richiesto B)**		
C) Assicurazioni malattia.			
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133)	(131) x (132)		
	c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 57.500.000 EURO = ... x (0,18)/3 = ...		
(136)	quota eccedente i 57.500.000 EURO = ... x (0,16)/3 = ...		
(137)	*Totale (135) + (136)*		
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	*Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)*		
	c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(142)	Onere dei sinistri		
(143)	Media annuale: 1/3 di (142)		
	da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 40.300.000 EURO = ... x (0,26)/3 = ...		
(145)	quota eccedente i 40.300.000 EURO = ... x (0,23)/3 = ...		
(146)	*Totale (144) + (145)*		
(147)	*Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)*		
(148)	Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147)		
(149)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N - 1		
(150)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N		
(151)	**Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150)**		

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D) Le operazioni di capitalizzazione.			
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ....…		
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	**Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)*		
E) Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.			
	Con assunzione di un rischio di investimento		
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(157)	(155) x (156)		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni		
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio…………………………………..		
	Con assunzione di un rischio di mortalità		
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi		
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50)		
(162)	(160) x (161)		
(163)	**Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)**		

	Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia		
(164)	*Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)*		
(164*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate...		
(164*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(164*quater*)	Importo del margine di solvibilità richiesto di cui alla voce 70 dell'allegato 5 al Regolamento n.33		
(164*quinquies*)	Importo del margine di solvibilità richiesto complessivo (164*ter*) + (164*quater*)		
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164*quinquies*)		
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto		
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]		
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164*quinquies*) e (167)]		
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(170) = (169) - (168)	**Eccedenza (deficit)**		

(104) = [4 / 100] x [(34)+ (35)]
(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
(108) = [0,1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)+(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 = 128
(131) = [4 / 100] x [(54)+ (55)]
(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
(140) = (58)+(62)+(66)
(141) = [(60)+(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(149) = (150) del prospetto margine es. N-1
(150) = se (148) >= (149) allora (150) = (148)
se (148) < (149) allora (150) = (149)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1. In ogni caso (150) > = (148).
(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)
(168)= voce 71 dell'allegato 5 al Regolamento n.33 se l'impresa è tenuta alla compilazione dell'allegato
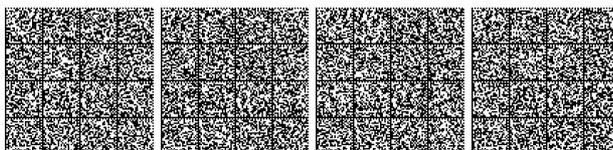
I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

_______________________________ (**)

_______________________________ (**)

_______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Il sottoscritto attuario incaricato delle verifiche di cui all'art. 31 del Codice delle assicurazioni, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto risultano determinati conformemente al medesimo codice ed alle disposizioni regolamentari di attuazione

L'Attuario

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

10A11378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Soi Società Ossigeno Italia S.r.l, in Rocca Massima.

Con il provvedimento n. aG - 70/2010 del 31/08/2010 è stata revocata d'ufficio, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Rocca Massima (Latina) loc. Castello, rilasciata alla Società Soi Società Ossigeno Italia S.r.l.

10A11307

Comunicato di rettifica relativo al medicinale «Felodipina Mylan Generics»

Nell'estratto provvedimento UPC/II/108 del 26 febbraio 2010 relativo al medicinale «Felodipina Mylan Generics» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2010:

ove è scritto:

«relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

038623106/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623118/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623120/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623132/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623144/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623157/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623169/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623171/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623183/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC;»,

leggasi:

«relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

038623017/M - "5 mg compresse a rilascio prolungato" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623029/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623031/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623043/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623056/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623068/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623070/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623082/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623094/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623106/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623118/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623120/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623132/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623144/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623157/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623169/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623171/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

038623183/M - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC;».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Macmiror complex»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1786 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Marvecspharma Services S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano (codice fiscale 02919050969).

Medicinale: MACMIROR COMPLEX.

Variazione AIC: a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

«È autorizzata la modifica relativa alla presentazione del Certificate of Suitability alla Farmacopea europea No: R0-CEP-2003-118-Rev 02 rilasciato al produttore di sostanza attiva (attualmente in possesso di *DMF)* "nistatina": VUAB Pharma A.S. - Vltavska 53 - RTC - 25263 Roztoky, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023432014 - "10 g + 4.000.000 u.i. crema" tubo 30 g;

A.I.C. n. 023432038 - "500 mg + 200.000 u.i. ovuli" 12 ovuli.».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11505

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentalyn beta»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1719 del 9 settembre 2010

Titolare AIC: Schering-Plough S.P.A. (codice fiscale 00889060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, snc - centro direzionale Milano due, 20090 - Palazzo Borromini - Segrate (Milano) Italia.

Medicinale: GENTALYN BETA.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021736020 - «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 021736032 - «0,1% + 0,05% crema» tubo 20 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11507

Regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione.

Si rende noto che, in data 1° settembre u.s., è stato approvato, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, il «Regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per l'accesso ai documenti amministrativi e per la de materializzazione».

Tale regolamento risponde all'esigenza di procedere alla regolamentazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza di AIFA nonché alla individuazione dei responsabili dei procedimenti, alla regolamentazione dell'accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'AIFA e allo snellimento delle procedure, mediante la previsione della dematerializzazione dei documenti.

Per la consultazione del regolamento si rinvia al sito dell'AIFA: www.agenziafarmaco.it

10A11536

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione alla società Geolab S.r.l., in Carini, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 - Resistenza meccanica e stabilità.

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 7260 del 20 agosto 2010, la società Geolab S.r.l., con sede in Carini (Palermo) - area industriale - via De Spuches s.n., è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: organismo di certificazione ed ispezione: materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A11506

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-224) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.